

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 2021, n. 5

Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia, urbanistica ed enti locali: modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali.

(GU n.17 del 30-4-2022)

(Pubblicata nel Numero Straordinario nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 12/Sez. Gen. del 30 marzo 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione dell'art. 59 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), relativo agli standard urbanistici

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 59 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Agli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione si applica l'art. 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora i predetti interventi prevedano anche la sopraelevazione degli immobili, qualora venga realizzato l'intervento di sola sopraelevazione, il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti ai sensi del predetto articolo si applica nei seguenti casi:

a) per gli edifici ricadenti negli insediamenti storici e insediamenti storici sparsi, nel caso di interventi previsti dall'art. 77, comma 1, lettera e), numero 2);

b) per gli edifici ricadenti in aree esterne agli insediamenti storici e agli insediamenti storici sparsi, nel caso di, interventi previsti dall'art. 77, comma 1, lettera e), numero 2);

c) per gli edifici ricadenti in aree esterne agli insediamenti storici e agli insediamenti storici sparsi, nel caso di interventi previsti dall'art. 77, comma 1, lettera e), numero 3), nel limite dell'innalzamento al massimo di un piano rispetto al numero di piani dell'edificio esistente.»

Art. 2

Modificazioni dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativo agli interventi assoggettati ad

autorizzazione paesaggistica

1. Dopo la lettera b) comma 2 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserita la seguente:

«b-bis) i territori coperti da foreste e boschi;».

2. La lettera d-bis) del comma 4 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituita dalla seguente:

«d-bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'art. 78, comma 2, lettera a-bis), se riguardano parti esterne dell'edificio;».

3. Nella lettera f) del comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole:

«dall'art. 78, comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'art. 78, comma 2, lettera a-ter)».

Art. 3

Integrazioni degli articoli 5 e 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativamente al coordinamento tra autorizzazioni provinciali

1. Nel comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «in materia di autorizzazione unica territoriale» sono inserite le seguenti:

«e dall'art. 66, comma 4-quater».

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«4-ter. Se la realizzazione di un intervento e' soggetta ad autorizzazione di comitati, commissioni o altri organi provinciali comunque denominati a cui partecipano le strutture provinciali competenti in relazione ai pericoli previsti dall'art. 22, l'autorizzazione provinciale ai sensi della carta di sintesi della pericolosita' del medesimo intervento e' rilasciata in quella sede dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio.»

3. Dopo il comma 4-ter dell'art. 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«4-quater. Per la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni previsti dall'art. 37, comma 4, lettera b), delle norme di attuazione del PUP, il parere richiesto dall'art. 48, comma 4, lettera c), delle medesime norme di attuazione o l'autorizzazione paesaggistica, se richiesta, sono resi dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di agricoltura.»

Art. 4

Modificazione dell'art. 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di competenza statale o regionale

1. Il comma 1 dell'art. 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione paesaggistica riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della regione e' rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.»

Art. 5

Integrazione dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativo alle definizioni delle categorie di intervento

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole:

«. Comprendono anche le modifiche dei fori esistenti per

mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio o per l'accesso ad esso, purché l'intervento non pregiudichi il decoro architettonico dell'edificio, risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004».

Art. 6

Inserimento dell'art. 78.1 nella legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativo agli usi temporanei

1. Dopo l'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e' inserito il seguente: (Art. 78.1 Usi temporanei) - 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. Tenuto conto delle specificita' territoriali o in ragione di esigenze contingenti locali, l'uso temporaneo persegue in particolare il riutilizzo di immobili dismessi per sviluppare progetti di interazione tra innovazione, formazione e produzione culturale, con esclusione di ogni uso abitativo, ricettivo o commerciale.

2. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili legittimamente esistenti e aree sia di proprieta' privata che di proprieta' pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici e ambientali indicati nel comma 1.

3. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo, per un periodo non superiore a tre anni, e le eventuali modalita' di proroga per un periodo non superiore a due anni;

b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;

c) le modalita', i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino, una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate.

6. Quando si tratta di immobili o aree di proprieta' pubblica il soggetto gestore e' individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in questi casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il comune individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione di quest'articolo.»

Art. 7

Inserimento dell'art. 86-bis nella legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativo allo stato legittimo degli immobili

Dopo l'art. 86 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nella sezione II del capo III (del titolo IV, e' inserito il seguente:

«Art. 86-bis (Stato legittimo degli immobili) - 1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui

all'art. 86-ter, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ai sensi della legge urbanistica provinciale 2008.

2. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o per gli immobili realizzati all'esterno dei centri abitati prima della data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), per i quali non era previsto il titolo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio o altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Questo comma si applica anche quando sussiste un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non è disponibile una copia.

3. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione indicata nel comma 1.».

Art. 8

Inserimento dell'art. 86-ter nella legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativo alle tolleranze costruttive

1. Dopo l'art. 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nella sezione II del capo III del titolo IV, è inserito il seguente:

«Art. 86-ter (Tolleranze costruttive) - 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. In via esemplificativa, e non esaustiva, rientrano tra le tolleranze previste da questo comma:

- a) il modesto minore dimensionamento dell'edificio;
- b) la modifica di minima entità delle finiture dell'edificio o la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
- d) la difforme esecuzione di opere comprese nella manutenzione ordinaria;
- e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

3. Le tolleranze previste dai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, in allegato a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, oppure con un'apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, oppure scioglimento della comunione, di diritti reali.»

Art. 9

Integrazione dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativo alla segnalazione certificata di agibilità

1. Dopo il comma 4 dell'art. 93 della legge provinciale per il

governo del territorio 2015 e' inserito il seguente:

«4-bis. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale detta disposizioni attuative e di coordinamento per consentire la presentazione della segnalazione certificata di agibilita', in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilita', in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dalle sue disposizioni attuative. Il regolamento puo' dettare disposizioni transitorie e abrogare le disposizioni legislative incompatibili con la disciplina dettata in attuazione di questo comma.»

2. Alla fine del comma 10-bis dell'art. 93 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole:

«previste da questo articolo e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 4-bis».

Art. 10

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali

1. Dopo il comma 3.2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' inserito il seguente:

«3.2-bis. Nell'ambito dell'intesa tra la provincia e il consiglio delle autonomie locali sono stabiliti limiti, criteri e modalita' in base ai quali i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono assumere ulteriore personale con risorse a proprio carico se continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o costituiscono una gestione associata.»

2. Il comma 3.4 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente:

«3.4. Sono ammesse le assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali avviate nel rispetto della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilita' provinciale 2020), anche se, rispetto a quanto disposto dal comma 3.1, le assunzioni non hanno determinato spesa nell'anno 2019.»

3. Dopo il comma 3.5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' inserito il seguente:

«3.6. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata l'assunzione, a tempo determinato, anche a tempo parziale, e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente. Alla copertura dei relativi oneri provvedono i comuni con i loro bilanci nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente diverse da quelle previste dall'art. 6, comma 4, lettera e-quater), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).»

Art. 11

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 marzo 2021

Il Presidente della Provincia: Fugatti

(Omissis).